

Trieste, 14 maggio 2020

CIRCOLARE N. 23/2020**Oggetto:** trattamento IVA servizi di logistica

Gentile Cliente,

L'Agenzia delle Entrate, tramite risposta a un interpello presentato da un contribuente impegnato nel settore della logistica integrata, ha delineato con maggiore certezza i contorni applicativi e normativi in tema di territorialità IVA delle prestazioni di servizi logistici, pur lasciando spazio ad alcune ambiguità e incertezze.

Il trattamento IVA della prestazione può cambiare radicalmente in base alle modalità di utilizzo del magazzino, quindi dell'immobile in cui le merci movimentate vengono stoccate.

Il D.P.R. 633/1972, sinteticamente, specifica:

- all'art. 7-ter, che le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA se il committente è residente in Italia, mentre sono "fuori campo" IVA se il committente non è residente in Italia (non importa se si tratti di Stato UE oppure extra-UE);
- all'art. 7-quater, che sono considerate effettuate in Italia le prestazioni di servizi relativi a beni immobili quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.

I servizi strettamente connessi a beni immobili sono soggetti a tassazione nel luogo in cui essi sono situati; a titolo di esempio, vi è stretta connessione quando:

- il bene immobile è elemento costitutivo del servizio ed è indispensabile per la sua prestazione;
- i servizi erogati o destinati al bene immobile hanno per oggetto l'alterazione fisica o giuridica dello stesso.

Sono considerati "servizi immobiliari" anche la locazione, compreso il magazzinaggio di merci, quando una parte specifica dell'immobile è assegnata ad uso esclusivo del destinatario del servizio.

La Corte di Giustizia Europea, tramite una sentenza del 2013, ha stabilito che una prestazione di stoccaggio non rientra nel novero dei "servizi immobiliari" se il beneficiario non ha alcun diritto di accesso all'immobile o se, in alternativa, tale immobile non costituisce elemento centrale e indispensabile della prestazione resa. Solo la sussistenza congiunta delle seguenti condizioni qualifica il servizio come "immobiliare":

- lo stoccaggio è la prestazione principale di un'operazione unica;
- il beneficiario ha diritto di utilizzare, in tutto o in parte, un bene immobile espressamente determinato.

Si può sinteticamente concludere che il servizio di stoccaggio è da considerarsi relativo a un bene immobile, con IVA dovuta nello Stato in cui è situato, solo quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- è il servizio unico/principale richiesto dal committente;
- il bene immobile è un elemento costitutivo, essenziale e indispensabile del servizio;
- al committente è attribuita una parte specifica dell'immobile, a suo uso esclusivo.

Se manca anche solo una di queste condizioni, non vi è servizio immobiliare e l'IVA è dovuta nello Stato in cui risiede il committente soggetto passivo.

Viceversa se:

- il servizio di magazzinaggio è parte di un servizio complesso, articolato, sofisticato ed indivisibile, e ne costituisce elemento connaturato ma non principale;
- gli immobili relativi non sono elementi costitutivi ed essenziali della prestazione;
- il committente non ha l'uso esclusivo degli immobili, non partecipa all'attività di logistica integrata e accede ai siti di stoccaggio solo in forma eccezionale e periodica al solo fine di testare la qualità dei servizi resi;

la tassazione avviene nel luogo in cui ha sede il committente.

Per la logistica (pur qualificandosi come servizio generico) la territorialità dell'IVA varia in ragione degli accordi contrattuali committente-prestatore, con rischi soprattutto per le imprese che operano in favore di soggetti non italiani nel caso in cui essi partecipino attivamente ai processi di stoccaggio e intervento sulle merci in locali puntualmente individuati (per tipicità geografica e/o infrastrutturale).

Al fine di verificare se i servizi che le aziende prestano o ricevono rientrano nelle disposizioni dell'art. 7-ter oppure dell'art. 7-quater, appare opportuna una revisione degli accordi contrattuali.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti

Saed Servizi Srl Stp

Dr.ssa Giulia Battig